

Brescia 28 ottobre 2013
Racc. a.r. a mani e via Pec
c

Al Ministro dell'Ambiente
Dottor Andrea Orlando
via Cristoforo Colombo 44,
00147 Roma


COPIA



Al Direttore della Direzione generale per la
tutela del territorio e delle risorse idriche
del Ministero dell'Ambiente
Avv. Maurizio Pernice
via Cristoforo Colombo 44,
00147 Roma

Al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità
Dott. Fabrizio Oleari
Viale Regina Elena 299
00161 Roma

Al Direttore del Dipartimento Ambiente e
connessa prevenzione primaria dell'Istituto
Superiore di sanità
Dott. ssa Loredana Musmeci
Viale Regina Elena 299
00161 Roma




e p. c. Al Direttore dell'Asl di Brescia
Dott. Carmelo Scarcella
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia



Al Direttore dell'Arpa di Brescia,
Dott. ssa Maria Luisa Pastore
via Cantore n. 20,
25128 Brescia

Al Sindaco del Comune di Brescia,
dottor Emilio Del Bono
P.zza Loggia n. 1,
25121 Brescia



Al Presidente della Regione Lombardia,
dott. Roberto Maroni,
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Al Presidente della Provincia di Brescia,
dott. Daniele Molgora
P. zza Paolo VI° n.16,
25121 Brescia

Ogg.: Sin “Brescia Caffaro”: Nuova ordinanza del Sindaco di Brescia “finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale Brescia - Caffaro” del 25 luglio 2013, port. N° 79272/13. Inottemperanza a quanto previsto dall'art. 240 del Dlgs 152/2006, essendo state derogate le CSC da 10 a 80 volte senza analisi di rischio sito specifica.

In premessa si ricostruiscono i fatti con gli opportuni riferimenti sia alla normativa che alla documentazione. A fine luglio 2013 veniva a scadenza l'ordinanza 69313/13 del 27.06.2013, reiterata, pressoché uguale, ogni sei mesi, dal febbraio 2002. Le ordinanze che si sono susseguite nel tempo applicavano alle aree urbane di Brescia interessate dalla contaminazione le misure conseguenti al superamento delle soglie di legge che è opportuno richiamare.

I limiti di riferimento come definiti dalla normativa vigente

Come è noto, le concentrazione soglia di contaminazione (CSC) dei diversi inquinanti nei suoli sono stabilite attualmente dal Dlgs 152/2006, Allegato 5, titolo V, parte quarta, in due tabelle, A e B, “in relazione alla specifica destinazione del sito”. Per PCB e diossine sono le seguenti:

	unità di misura	A Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale	B Siti ad uso Commerciale ed Industriale
PCB	mg/kg	0,06	5
Diossine	ngTE/kg	10	100

Lo stesso decreto stabilisce che queste CSC devono “considerarsi valore di attenzione, superato il quale, occorre svolgere una caratterizzazione” e conseguentemente predisporre “l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica”. Tale analisi ha lo scopo di identificare “i livelli di contaminazione residua” indicati nel decreto, rispetto ai quali “impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica”, inoltre ha l'obiettivo di valutare gli “effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate” (comma s, art. 240, Dlgs 152/2006). Dunque è indispensabile effettuare preventivamente “l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica” per discostarsi eventualmente dalle CSC previste dalla norma.

Sul punto, va subito sottolineato che le diossine ed i PCB DL sono sostanze estremamente tossiche cancerogene, nonché mutagene e teratogene.

Come è ben noto ai ricercatori e agli studiosi delle diverse discipline sanitarie ed ambientali, e, segnatamente, a quelli che si occupano dei processi di oncogenesi - (e questo dovrebbe essere noto anche ai tecnici dell'ASL e dell'ARPA di Brescia, nonché a quelli della Regione Lombardia) - per queste sostanze tossi-cancerogene non esiste un limite, per quanto infinitesimo, al di sotto del quale non vi è rischio oncogeno per le persone esposte. Se possibile, questo è ancor più vero per i nascituri, i bambini, gli adolescenti, le donne gravide, le persone anziane e/o ammalate con un patrimonio immunitario compromesso.

Fermo quanto precede, non va taciuto che il Sindaco (quello di Brescia nel caso che ci occupa) è la massima autorità sanitaria a livello comunale, e, proprio per questo, ha l'obbligo di tutelare la salute pubblica della singola persona e della collettività, applicando con rigore sia quanto stabilito dalla norma (si legga: **la realizzazione preventiva “dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica”**), sia il “**principio di precauzione**”.

Ciò premesso, si focalizzano di seguito i fatti con gli opportuni riferimenti.

A Brescia la caratterizzazione di tutto il territorio a sud della Caffaro, anche oltre gli stretti confini formali del Sin (che originariamente erano delimitati, a sud, dalla ferrovia), è stata compiuta dall'Arpa tra il 2002 ed il 2007. Inoltre erano state effettuate due "analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifiche", nel 2003 nel 2007, che avevano supportato e perfezionato le precedenti Ordinanze sindacali.

2. La novità dell'Ordinanza sindacale del 25 luglio 2013

La nuova ordinanza sindacale conferma tutte le precedenti, reiterate a partire dal febbraio 2002 con successivi perfezionamenti, salvo su un - (inaccettabile!, per la tutela della salute pubblica) - punto, 1.3, riguardante i giardini pubblici e privati della zona a sud della Caffaro.

Vecchia Ordinanza

- 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto del terreno, delle aree della medesima zona non pavimentate oppure non oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;

Nuova Ordinanza

- 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della Tab. B allegato 5 al Tit. V del D.Lgs 152/06. Sono escluse dal divieto le zone ed aree pavimentate dei medesimi giardini.
- 1.4) Il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tab. B allegato 5 al Tit. V del D.Lgs 152/06. Sono escluse dal divieto le zone ed aree in cui il terreno sia inerbito o pavimentato, oppure sia stato oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;

Ora, già di per sé la formulazione del punto 1.4 è a dir poco ingarbugliata, perché è ovvio che i "giardini" o il "verde" come recita il Dlgs 152/2006, siano "inerbiti", ovvero coperti di erba, altrimenti non sarebbero "giardini" o "verde", ma cortili, piazzali o spazi in terra battuta.

Insomma sarebbe come, se, ad esempio al punto 1.8 della stessa ordinanza, "*divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati all'alimentazione umana*", si fosse aggiunto "*sono esclusi dal divieto gli animali da cortile dotati di 2 o 4 zampe*".

Tant'è che tutti i giardini pubblici della zona con concentrazioni di contaminazione fino alla tabella B (quindi da 10 – per le diossine - a oltre 80 volte - per il PCB - superiori alle CSC per il verde pubblico) sono tornati ad essere fruibili "a scopo ricreativo", purché ricoperti di erba (Quanto fitta? Quanto alta? Quanto rinsecchita?).

Per apprezzare la differenza dei due scenari e del messaggio trasmesso ai cittadini si riportano le due cartellonistiche, ante e post nuova Ordinanza.

Vecchia ordinanza

Nuova ordinanza



“Inquinamento medio”

Il messaggio “*inquinamento medio*” inserito nei cartelli gialli appare francamente discutibile.

“Medio” è un termine che nel senso comune viene associato a “normalità”: una persona di media statura; *in medio stat virtus*, la virtù sta nel mezzo, ...

Perché si abbia un’idea concreta del livello reale di inquinamento da diossine e PCB di questi siti, può essere utile il confronto con due casi di inquinamento di risonanza nazionale: l’Ilva di Taranto dove la contaminazione da diossine e PCB avrebbe provocato un’importante emergenza sanitaria, a detta di Asl e Arpa Puglia e dell’Istituto superiore di sanità; il “sito di Mantova”, dove, sulla base della contaminazione dei terreni nelle vicinanze del petrolchimico, si ipotizza addirittura che in quell’inceneritore industriale fossero stati a suo tempo bruciati i rifiuti di Seveso.

	Massime concentrazioni rilevate all'esterno dell'Ilva di Taranto*	Massime concentrazioni rilevate all'esterno del petrolchimico di Mantova**	Concentrazioni dell' <i>inquinamento medio</i> di Brescia
PCB mg/kg	0,458	0,176	>0,060 - 5
Diossine ngTE/kg	10,3	7,57	>10 - 100

*Arpa Puglia, *Relazione sui dati ambientali dell'area di Taranto*, Bari 8 settembre 2009, pp. 33-35.


** Paolo Rabitti, *Diossina: la verità nascosta*, Feltrinelli, Milano 2012, p. 202.

Insomma a Brescia si considerano “inquinamento medio” valori fino a circa 10 volte quelli massimi registrati a Taranto e a Mantova.

Evidentemente non si tratta di inquinamento medio, ma “alto” e nelle “zone rosse” non di “inquinamento alto”, ma “molto alto”. A meno che si voglia lanciare un messaggio rassicurante teso a sottintendere che, anche se la bonifica fosse rinviata alle calende greche, la situazione non è preoccupante e vi si può tranquillamente convivere. E infatti i parchi possono di nuovo essere usufruiti a scopo ricreativo. In questo caso si tratterebbe dell’ennesima “bonifica all’italiana”: si alzano i limiti accettabili ed è tutto a posto.

Su quale base sono state derogate le Csc della tabella A fino alle concentrazioni previste dalla tabella B?

E' del tutto evidente che nel caso dei "giardini pubblici e privati" in questione non si tratta di "siti ad uso Commerciale e Industriale" di cui alla tabella B. Dunque com'è stato possibile far valere le concentrazioni della tabella B? Ciò è avvenuto sulla base di una stringatissima nota dell'Asl del 21 giugno 2013 che si riporta integralmente [Allegato 1]:



E' semplicemente su questa base che il Comune ha rivisto l'Ordinanza senza neppure acquisire, a quanto risulterebbe, il verbale della seduta del 20 giugno del Comitato tecnico - scientifico dell'Asl, autore dell'"innovazione". Va annotato che, a differenza del Comitato tecnico scientifico insediato dall'Asl nel 2001 dopo lo *scoop* di "Repubblica", cui partecipavano esperti esterni a Brescia, ad esempio del Ministero dell'Ambiente e dell'Istituto superiore di sanità, il nuovo "Comitato tecnico scientifico", insediato ora dopo lo *scoop* di "Presadiretta", sarebbe a composizione tutta domestica, fatto in casa tra bresciani, compreso un esponente che negli anni Ottanta fu consulente per la medicina del lavoro della stessa industria Caffaro. Parrebbe che sia stato argomentato che, ad esempio, potrebbe verificarsi il caso di un prato o un giardino inerbito anche nel recinto di un'industria o di un esercizio commerciale: dunque, se per quello vale la tabella B, perché non deve valere anche per i giardini in questione della zona Caffaro? Già, ma il buon senso ci dice quanto sia difficile immaginare che gli addetti o gli occasionali clienti di un'industria o di un magazzino vadano a rotolarsi e far capriole in quel giardino; anzi di solito operano su suoli cementati o asfaltati. Ben diverso il caso di bambini in giardini pubblici ed ancor più in quelli privati, frequentati quotidianamente nella bella stagione.

Dopo circa un mese, e dopo che sulla stampa locale si sono manifestate reazioni critiche e perplessità, ad esempio dal parte del Circolo locale di Legambiente [Allegato 2], è apparsa su un quotidiano una dichiarazione virgolettata rilasciata dalla dottoressa Lucia Leonardi, responsabile Prevenzione dell'Asl, relativa ad una nuova analisi di rischio che sarebbe stata effettuata a supporto della nova Ordinanza: "Noi abbiamo formulato una nuova analisi di rischio alla luce dei nuovi studi sui PCB e le diossine" (*Parchi, scoppia la "grana diossine"*, "Corriere della Sera", 27 agosto 2013, Inserto Brescia p. 7). A questo punto il Coordinamento Comitati ambientalisti Lombardia, nella persona di Imma Lascialfari chiedeva al Direttore generale dell'Asl di Brescia, in data 16 settembre 2013, l'accesso agli atti per avere copia di detta analisi di rischio. La risposta del Direttore sanitario dell'Asl di Brescia del 1 ottobre 2013, [Allegato 3] "relativa alla supposta presenza di una nuova analisi di rischio, che sarebbe stata

effettuata dall'Asl precedentemente all'emanazione dell'Ordinanza Sindacale del 25.07.2013" è a dir poco sconcertante: "si precisa che detto documento non è mai esistito". Ogni commento, a questo punto, è superfluo.

Ma "l'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica" esiste e dice esattamente l'opposto di quanto previsto dall'Ordinanza.

In realtà, in passato, sono state effettuate per il sito Caffaro ben due analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifiche da parte delle istituzioni preposte e competenti in materia: una prima, nel 2003, da parte del Dipartimento Insediamenti produttivi e Interazione con l'Ambiente dell'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (Ispesl) di Roma; una seconda, nel 2007, da parte dell'Istituto superiore di Sanità. Quest'ultima si è occupata in particolare delle colture agricole nella zona Chiesanuova - Noce, ritenendole in parte ammissibili con le proibitive (se rispettate) restrizioni di cui al punto 3 dell'Ordinanza; inoltre ha elaborato le concentrazioni di contaminazione indicate per il suolo profondo a bonifica effettuata (1 m di scavo); invece, non si è occupata espressamente di giardini perché il tema era già considerato nell'Ordinanza sindacale, con i divieti previsti, appunto, in forza della precedente Analisi di rischio dell'Ispesl. Dunque, ai fini della questione in oggetto, interessa l'analisi di rischio dell'Ispesl, che, a suo tempo validata dall'Asl di Brescia, servì da supporto al perfezionamento dell'Ordinanza sindacale sui divieti e della relativa cartellonistica per la popolazione, quella che ora si ritiene in parte superata.

Questa analisi di rischio [Allegato 4] prendeva in considerazione esattamente i casi di cui trattasi, ovvero giardini privati, ovviamente inerbiti, (simulazione 4) e giardini pubblici, anch'essi ovviamente inerbiti, ad uso ricreativo (simulazione 6), definendo per PCB e diossine le concentrazioni limite:

	sim. 4 Zona residenziale di tipo condominiale con presenza di giardino	sim. 6 Zona verde pubblico ad uso ricreativo	Concentrazioni di cui alla tab B, ivi indicate, secondo la nuova Ordinanza
PCB mg/kg	0,068	0,098	5
Dioossine ngTE/kg	3,7	5,4	100

Va notato che, per le zone in questione, l'analisi di rischio sanitario, se per i PCB indica valori di poco sopra l'attuale tabella A, per le diossine pone concentrazioni addirittura inferiori alla tabella A!

Cos'è accaduto perché questa analisi di rischio, peraltro, a quanto risulta, unica per i giardini in questione, sia stata ignorata? Paradossalmente, ma inescusabilmente, potrebbe essere che sia l'Asl che il Comune l'abbiano semplicemente dimenticata. Passa il tempo, cambiano i funzionari addetti e gli incartamenti rimangono sepolti nei faldoni, buoni solo per gli storici. Per buttarla nel cestino vi devono essere ragioni importanti, fatti nuovi. Ma i dati dell'inquinamento ambientale sono ancora e sempre gli stessi. E se fatti nuovi sono intervenuti, andrebbero esattamente nella direzione opposta a quella della nuova Ordinanza sindacale, aumentando le restrizioni invece di ridurle: i PCB ora, a differenza del 2003, sono dichiarati dall'Oms cancerogeni certi per l'uomo; negli ultimi anni si è consolidata la conoscenza di 12 PCB-DL, ovvero diossina simili, che nei monitoraggi biologici, vengono sommati a diossine e furani per calcolare la tossicità equivalente (TE) e che, dunque, vanno misurati e sommati alla TE anche nei terreni (ciò che a Brescia non è mai stato fatto, anche perché non sono mai stati ricercati).

E su questa nuova base andrebbe effettuata da chi è competente, ad esempio Iss, una nuova analisi di rischio sanitario e ambientale, come è stato già formalmente richiesto dagli scriventi,

con raccomandata 21 giugno 2013, con oggetto: “Sin “Brescia Caffaro”: Nuove indagini sui terreni e aggiornamento dei limiti dei PCB per la tutela della salute dei cittadini, cui si rinvia.

Il ruolo del Comune di Brescia

Di fronte alla stringata e non argomentata Nota dell’Asl del 21 giugno 2013, avendo presente l’Analisi di rischio del 2003 e la normativa vigente che comunque impone una previa analisi di rischio per poter derogare alle Csc del Dlgs152/2006, era dovere dell’Amministrazione comunale pretendere qualche chiarimento in più da parte dell’Asl:

1. chiedere subito il verbale della seduta del 20 giugno del Comitato tecnico scientifico per verificare le motivazioni della stessa Nota Asl;
2. chiedere all’Asl se era stata effettuata una nuova analisi di rischio e, in caso contrario, se intendesse superata l’analisi di rischio dell’Ispesl del 2003 e con quali motivazioni.

E’ possibile che, a quel punto, si convenisse di confermare la struttura della vecchia Ordinanza. Ma il Comune obietta che la nuova Ordinanza era necessaria per dare una risposta alla Magistratura e ai cittadini, in particolare per il sequestro del grande parco di via Livorno. In proposito, va detto a chiare lettere che la risposta alla Magistratura, non può in alcun modo pregiudicare l’inviolabile diritto alla salute ed alla sua rigorosa tutela. In altri termini, la problematica potrebbe, in via del tutto transitoria e per tempi ben delimitati, essere affrontata con altre soluzioni che permettessero una minima agibilità del parco e nel contempo rispettassero il principio di precauzione per la tutela della salute e i limiti individuati dalla specifica analisi di rischio sanitario.

Nel caso del Parco di via Livorno, ed in generale della “zona gialla”, mantenendo le proibizioni in essere, si potrebbero lastricare percorsi all’interno del parco per raggiungere le “isole di tutela e fruizione” attrezzate (panchine, tavoli, parco giochi, ecc), anch’esse debitamente lastrate ed eventualmente recintate, e nel caso del parco giochi, eventualmente rivestite di erba sintetica. O soluzioni analoghe, che tra l’altro rendessero visibile la netta diversità rispetto ai parchi non inquinati e le soluzioni limitanti adottate provvisoriamente in attesa di bonifica, che rimane un obiettivo urgente ed improcrastinabile.

In ogni caso, dopo che, già nei primi giorni di agosto, era pubblicamente emerso il tema dell’analisi di rischio non effettuata, era dovere del Comune agire tempestivamente nella direzione sopra indicata, essendo infine il Sindaco l’autorità responsabile della controversa Ordinanza di cui all’oggetto, Ordinanza, che, occorre rammentarlo, incide direttamente sulla tutela della salute dei cittadini.

In conclusione si chiede che l’Ordinanza venga ritirata e sostituita da quella precedente con gli opportuni interventi per rendere parzialmente agibili i parchi pubblici, che vengano effettuate caratterizzazioni dei terreni alla ricerca anche dei PCB-DL e che su questa base, nonché tenendo conto della rivalutazione della cancerogenicità dei PCB in classe I da parte della Iarc, si effettui una nuova analisi di rischio sito specifica, nonché una rivisitazione delle Csc per i PCB e per le diossine, includendo nella sommatoria TEQ anche i PCB – DL.


Da ultimo, ma non per importanza, si rinnova la richiesta di realizzazione di un rigoroso ed efficace progetto di bonifica di tutti i siti inquinati che istano nel territorio del Comune di Brescia; progetto da illustrare pubblicamente con le popolazioni a rischio e, fra gli altri, con le scriventi Associazioni e Comitati.

La presente Nota, sotto forma di esposto, viene trasmessa anche alla competente Magistratura inquirente, affinché la stessa intervenga con i poteri del proprio Ufficio per tutelare i diritti inviolabili alla salute ed all’ambiente salubre della popolazione di Brescia.

Con osservanza


Per Medicina Democratica Onlus,
il Vice Presidente

Marco Caldiroli




Per Comitato per l'Ambiente Brescia Sud

Guido Menapace



Per SOS Scuola

Stefania Baiguera



Per Comitato popolare contro l'inquinamento
"zona Caffaro"

Marino Ruzzenenti




Per Rete Antinocività Brescia

Marco Bendinelli



Per Coordinamento Comitati
Ambientalisti Lombardia

Imma Lascialfari



Per i sottoscrittori

Mittente

Marino Ruzzenenti
Piazzetta TitoSperi , 3
25121 Brescia
ruzzo@libero.it

N. Raccomandata

14021484984-3



Posteitaliane

EP1816EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04008 (previo) - S. 14 Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Dott. Roberto Lombardi		
	Dott. Roberto Lombardi - Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		
VIA/PIAZZA	Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
COORDINAMENTO COMITATI			
AMBIENTALISTI LOMBARDIA			
Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)			
Cod. Fisc. 98123350179			
C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno € _____ (in cifre)	

Fraz. 12001 Sez. 18 Operaz. 0124
 Causale: R 28/10/2013 14:09
 Peso gr.: 93 Tariffa € 5,65 Affr. € -0,00
 Serv. Agg.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

14021484978-5



Posteitaliane

EP1816EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04008 (previo) - S. 14 Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Dott. Roberto Lombardi		
	Dott. Roberto Lombardi - Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		
VIA/PIAZZA	Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
COORDINAMENTO COMITATI			
AMBIENTALISTI LOMBARDIA			
Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)			
Cod. Fisc. 98123350179			
C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno € _____ (in cifre)	

Fraz. 12001 Sez. 18 Operaz. 0125
 Causale: R 28/10/2013 14:10
 Peso gr.: 93 Tariffa € 5,65 Affr. € -0,00
 Serv. Agg.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

14021484977-4



Posteitaliane

EP1816EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04008 (previo) - S. 14 Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Dott. Roberto Lombardi		
	Dott. Roberto Lombardi - Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		
VIA/PIAZZA	Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)		N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
COORDINAMENTO COMITATI			
AMBIENTALISTI LOMBARDIA			
Via Roma, 1 - 25030 Mairano (BS)			
Cod. Fisc. 98123350179			
C.A.P. _____ COMUNE _____ PROV. _____			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno € _____ (in cifre)	

Fraz. 12001 Sez. 18 Operaz. 0126
 Causale: R 28/10/2013 14:11
 Peso gr.: 93 Tariffa € 5,65 Affr. € -0,00
 Serv. Agg.: AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE